



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI MACERATA E CAMERINO

## Regolamento per la riscossione dei contributi annuali di iscrizione

### Premessa

Il presente Regolamento (d'ora in poi "Regolamento") disciplina la gestione della riscossione dei contributi annuali di iscrizione sulla base di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lett. p) e q), del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 e del vigente Regolamento per la riscossione dei contributi approvato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC).

### Art. 1) Definizione di contributo annuale d'iscrizione

Per contributo annuale di iscrizione si intende la somma che ogni iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino (d'ora in poi "l'Ordine") deve versare ogni anno, a partire dall'anno di iscrizione e fino a quello di cancellazione, a titolo di contributo per le spese di funzionamento dell'Ordine e per le spese di funzionamento del CNDCEC.

Il contributo annuale di iscrizione ha natura di tassa e si pone al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto. Al Consiglio dell'Ordine è riconosciuto dall'ordinamento professionale un potere impositivo nei confronti degli iscritti ed il dovere di riscossione anche attraverso l'adozione di azioni esecutive.

### Art. 2) Determinazione dell'importo del contributo annuale d'iscrizione

La misura del contributo annuale di iscrizione all'Ordine e le relative modalità di versamento sono fissate dal CNDCEC ai sensi dell'art. 29, lett. h) del D.Lgs. 139/2005 e dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera.

L'importo totale che ogni iscritto è tenuto a versare si compone della quota di competenza dell'Ordine e della quota di competenza del Consiglio Nazionale, alla cui riscossione il Consiglio dell'Ordine è tenuto ai sensi dell'art 5 del Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal CNDCEC.

### Art. 3) Titolari dell'obbligo di pagamento

Tutti gli iscritti alla "Sezione A Commercialisti", "Sezione B Esperti Contabili", "Elenco Speciale", "STP" dell'Ordine alla data del 31 dicembre di ogni anno sono tenuti al pagamento del contributo annuale relativo all'anno successivo.

All'atto della richiesta di iscrizione, i nuovi iscritti (sia persone fisiche che STP) sono altresì tenuti al versamento di una somma *una tantum* quale quota di nuova iscrizione, annualmente deliberata dal Consiglio dell'Ordine.

In caso di nuove iscrizioni o trasferimenti da o per altro ordine l'iscritto è tenuto a versare in ogni

caso l'intera quota annuale.

#### Art. 4) Cancellazione dall'albo e decadenza dell'obbligo di pagamento

La cancellazione dall'Albo, se non pronunciata d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, può avvenire soltanto su rinuncia esplicita dell'interessato. L'obbligo di pagamento del contributo annuale viene meno dall'anno successivo a quello di cancellazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.

L'iscritto che intenda cancellarsi dall'Albo o Elenco entro l'anno deve presentare la domanda di cancellazione, in regola e completa in ogni sua parte, entro il giorno 31 del mese di dicembre dello stesso anno, al fine di evitare il pagamento della quota annuale riferita all'anno successivo. Il termine del 31 dicembre è da intendersi come perentorio e pertanto tutte le domande presentate oltre tale data obbligheranno il richiedente la cancellazione al pagamento integrale della quota annuale per l'anno successivo.

Gli iscritti che intendano cancellarsi o trasferirsi ad altro ordine devono essere in regola con i pagamenti dovuti all'Ordine.

#### Art. 5) Scadenza del versamento

Il termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale all'Ordine, senza alcun ulteriore onere, è il 30 aprile di ciascun anno. Il Consiglio dell'Ordine, in casi eccezionali, può deliberare eventuali modifiche della data di scadenza.

Il versamento deve essere effettuato con le modalità previste dalla normativa, che sono comunicate a ciascun iscritto a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica comunicata all'Ordine ovvero, in mancanza, all'indirizzo di posta elettronica risultante al sito INI-PEC oppure con ogni altro mezzo utile.

L'avviso di pagamento deve riportare:

- l'indicazione dell'importo dovuto;
- la data di scadenza;
- il nome dell'iscritto o della S.T.P.

Sul sito dell'Ordine devono essere pubblicate tutte le informazioni necessarie per effettuare il pagamento del contributo anche in mancanza dell'avviso di riscossione.

#### Art. 6) Verifica pagamenti e importi di mora

Entro il termine ordinatorio di 90 giorni dalla scadenza del versamento e salvo diversa disposizione del Consiglio, sulla base dei dati reperiti nel sistema di riscossione il Consigliere Tesoriere provvede a inviare a coloro che non siano in regola con il pagamento un avviso/sollecito a mezzo posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo. L'avviso/sollecito contiene la richiesta di pagamento del contributo annuale di iscrizione unitamente agli oneri dovuti a titolo di rimborso forfettario delle spese amministrative e di segreteria nella misura di Euro 50,00. Il Consiglio può aggiornare l'importo di detti oneri mediante apposita delibera.

L'importo del contributo annuale di iscrizione, comprensivo degli oneri forfettari, dovrà essere corrisposto nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso/sollecito.

## Art. 7) Sanzioni disciplinari per iscritti morosi

Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consigliere Tesoriere presenta al Consiglio dell'Ordine l'elenco degli iscritti morosi che, nonostante il sollecito inviato, non hanno ancora provveduto al pagamento del contributo annuale e degli oneri di cui all'art. 6. Il Consiglio, accertata la morosità, invia l'elenco degli iscritti morosi al Consiglio di disciplina per l'apertura dell'istruttoria del Procedimento disciplinare prevista dall'art. 50 del D.Lgs. 139/2005 per la successiva pronuncia, a carico dell'iscritto inadempiente, della sospensione per morosità prevista all'art. 54 del medesimo Decreto.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi emanato dal CNDCEC, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, qualora l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio e/o Collegio di disciplina fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione, informando l'interessato che, trascorso inutilmente tale termine, il mancato pagamento degli importi dovuti determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito di condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139.

La sospensione potrà essere revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio e/o Collegio di Disciplina dell'Ordine quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto all'Ordine tutti gli importi dovuti, compresi gli oneri di cui al precedente art. 6, ed un rimborso forfettario delle spese amministrative del procedimento disciplinare stabilito in Euro 100,00.

I soggetti sospesi dall'esercizio professionale restano comunque iscritti all'Albo e pertanto sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione, comprensivi degli eventuali oneri di riscossione.

## Art. 8) Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno 2024.